

Codice A1817A

D.D. 21 giugno 2018, n. 1853

Autorizzazione idraulica n 58/18 per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica del Rio Cavone in localita' Esio in Comune di Premeno (VB). Richiedente: Comune di Premeno

In data 16/06/17 il Comune di Premeno ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica del Rio Cavone in località Esio.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. F. Falciola, dal dott. geol. I. Isoli e dal dott. geol. M. Coretta in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Premeno (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n.2 in data 09/01/15 ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

In seguito sono state inviate integrazioni e modifiche progettuali con le note prot. 2357 in data 07/05/2018 del Comune di Premeno (ns prot. 20954 del 09/05/2018) e del giugno 2018 (ns prot. 27086 del 12/06/2018) dello Studio Tecnico Falciola.

L'Amministrazione comunale di Premeno (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n.49 in data 18/05/18 ha approvato il progetto delle opere in oggetto così come modificato e integrato a seguito di richieste del settore scrivente.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 13/07/2017 e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Cavone.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto la LR 23/2008;
- vista la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- visto l'art. 59 della LR 44/00;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Premeno ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- il piano di fondazione delle scogliere in sponda sinistra dovrà essere inferiore alla quota del fondo alveo della medesima sezione;
- in corrispondenza della sezione 2bis-2bis, la quota della strada dovrà essere superiore di un franco pari ad almeno 0,5 metri rispetto al livello idrico associato a piene con Tr pari a 200 anni, calcolato a luci della briglia occluse;
- le opere devono essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali, così come modificati a seguito delle precedenti prescrizioni, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro SPANO'

I funzionari
Ing. M. DI BARI
dott. Geol. P. SEMINO